

Linee guida relative alle analisi genetiche per la verifica della discendenza disposte dalla Commissione Scientifica CITES a seguito di richiesta di certificazione per gli allevamenti a scopo amatoriale o commerciale

In applicazione dell'art. 8 bis della legge n.150/1992 che regola l'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), la Commissione Scientifica CITES, nel caso di soggetti nati presso allevamenti privati¹ per i quali è stata avanzata richiesta di certificazione ai sensi dell'art. 8.3 lettera d) del Regolamento (CE) n. 338/97, prima di esprimere il parere, richiede le analisi genetiche e il sopralluogo presso l'allevamento per la verifica della discendenza nei seguenti casi:

- ogni nuovo allevatore che richiede la certificazione;
- ogni nuova specie acquisita dall'allevatore, anche se già testato in precedenza per altre specie;
- per allevatori già testati per la medesima specie: ogni 6 anni, a rotazione, nel caso di specie maggiormente soggette a prelievo illecito in natura (Rapaci, Psittaciformi, *Testudo graeca* e *Testudo marginata*);
- per allevatori già testati per la medesima specie: ogni 8 anni, a rotazione, nel caso di specie non particolarmente soggette a prelievo illecito in natura (tutte le restanti specie di Uccelli e Rettili e tutti i Mammiferi);

In considerazione del fatto che molti degli operatori commerciano con l'estero e i tempi di verifica della discendenza parentale non sempre sono compatibili con un rilascio della certificazione in tempi brevi, in alcuni casi gli allevatori possono beneficiare di una certificazione "agevolata".

Per allevatori di **rapaci diurni** già testati in precedenza, nel caso in cui le verifiche abbiano sempre dato esito positivo, qualora la domanda di certificazione ricada a ridosso del periodo di export, su richiesta dello stesso allevatore, la CSC può procedere con l'espressione di un parere favorevole al rilascio di una certificazione anche senza il riscontro di analisi genetiche, ma solo a seguito dell'avvenuto prelievo di materiale biologico presso l'allevamento da parte del veterinario o persona incaricata dall'allevatore, sotto la supervisione dei Nuclei CITES.

Successivamente, su richiesta della CSC, potranno essere in ogni caso effettuate, a campione, le analisi genetiche su alcuni dei campioni prelevati, in modo da verificare la corretta gestione dell'allevamento; se da tali controlli occasionali risultasse che ~~sebbene~~ l'esemplare è nato all'interno dell'allevamento, ma non dai riproduttori indicati nella richiesta, la certificazione non verrà rilasciata e ne verrà data notizia alle Autorità di controllo.

Questa procedura non è applicabile a nuovi allevatori, ma riguarda soltanto gli allevatori cosiddetti "storici", i cui allevamenti sono già stati sottoposti in passato ad analisi genetiche che ne hanno attestato la regolare gestione.

Nel caso di nuove iscrizioni del Regolamento 338/97 negli Allegati del Regolamento 338/97 le tempistiche di cui sopra non vengono applicate per i taxa che sono di nuova inclusione in Allegato A per il periodo di un anno dall'inclusione della stessa.

Le procedure per l'accertamento della fonte degli esemplari ivi descritte non trovano applicazione solamente nelle istruttorie per il rilascio della certificazione UE ma anche in quelle finalizzate all'ottenimento di una licenza di esportazione.

¹ Le presenti linee guida non vanno a modificare i criteri per il riconoscimento delle nascite in cattività nei Giardini Zoologici, approvati dalla CSC n 231 del 23 marzo 2016, che rimangono in vigore.

Per individui ibridi tra specie incluse in All. A e specie incluse in All. B del Regolamento 338/97, al fine di evitare aggravii di spesa dovuti a ripetizione delle analisi su individui già testati, si consiglia di marcare gli stessi in maniera univoca (es. microchip).

Resta intesa la possibilità, per la Commissione, di verificare la discendenza genetica richiedendo prelievi a campione ogniqualvolta ritenuto opportuno, avvalendosi anche delle osservazioni dirette dei Nuclei CITES effettuate durante i sopralluoghi, nonché di disporre test di assegnazione degli individui alla specie dichiarata nella richiesta, laddove esistano i requisiti scientifici adeguati necessari per ottenere un dato affidabile.

Lo strumento delle analisi genetiche, inoltre, può essere sempre utilizzato dai Nuclei CITES al fine di verificare quanto dichiarato nelle denunce di nascita, indipendentemente da una richiesta di certificazione e dalle decisioni assunte dalla Commissione in sede di rilascio del parere di competenza (art. 8 bis legge 7 febbraio 1992, n. 150).

Secondo il quadro normativo descritto nell'art. 8 bis della legge n. 150/92 l'allevatore deve mettere a disposizione i campioni biologici per eventuali analisi genetiche, prelevati in presenza del personale dei Nuclei Carabinieri CITES. È quindi responsabilità dell'allevatore il prelievo dei campioni affinché tutte le operazioni vengano effettuate correttamente e senza recare danni agli esemplari da testare. Nel momento in cui l'allevatore non sia nelle condizioni di effettuare personalmente il prelievo, deve mettere a disposizione del personale del Nucleo CITES un veterinario libero professionista, per effettuare il prelievo dei campioni biologici in propria vece.

Analisi genetiche relative alla verifica della discendenza di tartarughe terrestri con particolare riferimento all'Ordine Testudines.

Al fine di poter esprimere più efficacemente il proprio parere in merito alle istanze di certificazione ai sensi dell'art. 8.3, lettera d), del Reg. (CE) 338/97, la Commissione Scientifica CITES rende note le seguenti linee guida, in aggiunta alle precedenti linee guida, sulla corretta detenzione delle specie in oggetto, elaborate al fine di rendere più efficiente e rapida la verifica della discendenza relativamente agli esemplari appartenenti a specie presenti in allegato "A" del Regolamento (CE) 338/97, requisito indispensabile per consentirne la commercializzazione ai sensi della Convenzione di Washington.

Al momento del sopralluogo, i Nuclei CITES dei Carabinieri Forestali sono invitati ad informare l'allevatore su come effettuare una corretta gestione dei nuclei familiari sulla base dei parametri forniti dalle sottostanti linee guida, per rendere più veloce ed efficace la procedura di certificazione.

Al fine di certificare individui nati in cattività da parte delle autorità competenti, è necessario poter dimostrare la discendenza parentale degli stessi. Qualora siano noti gli individui riproduttori (un padre e una madre) che hanno generato gli individui da certificare come nati in cattività, la discendenza può essere facilmente verificata con semplici test genetici di accertamento delle relazioni parentali.

Qualora non siano invece chiari i rapporti di parentela fra esemplari da certificare ed esemplari costituenti una riserva riproduttiva, non è possibile svolgere il classico test genetico per l'accertamento delle relazioni parentali.

Pertanto, l'unica analisi che può essere condotta, e che ha come sola finalità quella di sopperire alla mancanza di informazioni essenziali per accertare le relazioni parentali, è quella che viene definita "ricostruzione di nuclei parentali"; tale procedura si caratterizza per costi e tempi di esecuzione più elevati, perché necessita di procedure specifiche e di ripetizioni dei singoli passaggi, per eliminare gli effetti di amplificazione preferenziale di

alcuni alleli in un contesto di campionamento assimilabile a quello di tipo non invasivo, cioè basato su materiale di scarsa qualità (DNA degradato).

Basandosi su un'inferenza probabilistica e considerando che questi nuclei familiari presentano alti livelli di consanguineità (causati da re-incroci tra individui imparentati) e ridotta variabilità genetica, non è sempre possibile garantire l'assegnazione dei figli ad una singola coppia, e il risultato che si ottiene è un dato probabilistico ed incompleto. È importante sottolineare che con gruppi familiari mescolati e complessi, in presenza di individui ceduti, morti o rubati, diventa pressoché impossibile, mediante analisi genetica, sia per l'allevatore dimostrare le relazioni di parentela dichiarate e la corretta gestione del proprio allevamento, sia per i Carabinieri accertare eventuali episodi di illecito.

Per i motivi esplicitati sopra, ai fini di garantire analisi genetiche rapide e, conseguentemente, tempi di certificazione contenuti, è auspicabile che l'allevatore che intende richiedere la certificazione CITES segua le linee guida elencate di seguito:

1. Dichiarare nel verbale di campionamento (allegato I) gli individui parentali (un padre e una madre) che hanno dato origine alla progenie di cui fanno parte i nuovi nati da certificare. Qualora non sia possibile conoscere con certezza quale sia la singola madre, in via eccezionale, è possibile indicare un numero limitato di possibili madri (massimo 4) da cui si è originata con certezza la progenie.
2. Al termine della verifica genetica della discendenza, è opportuno che ogni nucleo familiare venga stabulato separatamente e contenga un solo riproduttore maschile e al massimo 4 possibili riproduttrici di sesso femminile.
3. L'allevatore dichiara l'acquisto o la presa in gestione di nuovi esemplari, in particolare di femmine acquisite nel triennio precedente alla nascita degli esemplari da certificare, in quanto a causa del fenomeno della ritenzione dello sperma queste potrebbero risultare già gravide al momento dell'acquisizione.
4. Nel caso di decesso di uno o più riproduttori, è necessario conservare gli esemplari in congelatore. Durante il campionamento, alla presenza del Nucleo CITES, deve essere prelevato un pezzetto di tessuto muscolare per ciascuno di essi.
5. Per ogni nucleo familiare (comprendente riproduttori e nuovi nati) è prevista l'analisi genetica al massimo di 10 esemplari, da inviare al laboratorio. Per progenie numerose è pertanto necessario effettuare un campionamento casuale dei nuovi nati, indicati da parte del personale del Nucleo CITES includendo:
 - individui di dimensioni diverse;
 - individui nati in anni differenti.
6. Nel caso di esito negativo delle analisi genetiche, ovvero di non corrispondenza con i riproduttori dichiarati, non potrà essere formulato un parere favorevole per la richiesta di certificazione.

Qualora l'allevatore intenda ripresentare la domanda di certificazione ai sensi dell'art. 8.3 lettera d) del Regolamento (CE) n. 338/97, dovrà provvedere autonomamente a identificare gli individui parentali che hanno generato la progenie in modo da indicarli e dichiararli in modo chiaro nella nuova richiesta di certificazione (secondo i criteri stabiliti nei punti da 1 a 5 dell'elenco soprastante).

7. Nel caso in cui l'allevatore non sia in grado di identificare e mettere a disposizione con precisione gli individui parentali (il padre e la madre), ad esempio nel caso in cui essi siano mantenuti in una riserva riproduttiva mista stabulata in un'unica recinzione e pertanto non conforme ai parametri proposti, il Nucleo CITES dei Carabinieri Forestali potrà non procedere al prelievo dei campioni biologici e interrompere l'iter procedimentale di rilascio del certificato.

A questo proposito, è auspicabile e opportuno che il Nucleo CITES informi l'allevatore riguardo la necessità di identificazione precisa degli individui parentali che hanno generato la progenie (secondo i criteri stabiliti nei punti da 1 a 5 dell'elenco

soprastante) in modo da indicarli e dichiararli nella nuova eventuale richiesta di certificazione.

Nel caso in cui l'allevatore non sia in grado di indicare precisamente il riproduttore maschio e il riproduttore femmina (come declinato dall'art. 8 bis L. 150/92 e succ. mod.), come previsto dall'art. 55 del Reg. (CE) 865/06, per la determinazione dell'ascendenza parentale, è tenuto a mettere a disposizione le analisi in suo possesso. Le stesse possono essere effettuate a proprie spese, presso laboratori di servizio, e i risultati possono essere allegati alla domanda di certificazione inviata al Nucleo CITES dei Carabinieri Forestali, che provvederà ad inoltrarli alla Commissione Scientifica CITES, che potrà, comunque, disporre ulteriori verifiche per validare il risultato delle analisi svolte privatamente dall'allevatore.